

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 74

18 gennaio 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Oggetto assembleare n. 1961

Relazione

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni.

Le modifiche di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015 assegnano infatti alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, escludendo le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.

Attraverso il presente progetto di legge s'intende inoltre recepire le modifiche apportate alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" dal 2013 ad oggi relative agli articoli 2 (nutria non più oggetto di tutela), 4 (cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo), 19bis (esercizio delle deroghe art. 9 direttiva 2009/147/CE) e 21 (caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve).

Descrizione delle modifiche apportate

In via generale agli articoli 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46 e 52 le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'accentramento delle funzioni anche amministrative, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.

Nello specifico:

Al Capo I "Pianificazione faunistico-venatoria regionale"

del Titolo I della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 1 a 7 del presente progetto di legge vengono modificati gli strumenti di pianificazione e programmazione incentrandoli unicamente su Carta delle vocazioni faunistiche del territorio, nuovo piano faunistico-venatorio regionale e nei piani e regolamenti di gestione faunistica delle aree protette, valorizzando in particolare il piano faunistico-venatorio regionale declinandone i contenuti, e sostituendo tali strumenti agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, ai corrispondenti piani faunistico-venatori provinciali e ai programmi di intervento. Viene inoltre soppresso il piano finanziario regionale annuale che stabiliva principalmente le risorse da assegnare ad ogni Provincia tramite opportuni parametri. A tale riguardo sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9.

Inoltre con l'art. 2 è modificata la disciplina delle attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat in ottica regionale accorpandola in un unico articolo che prevede per la realizzazione delle suddette attività anche la concessione di contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, mentre con l'art. 7 si specifica che sui principali atti di programmazione della Regione viene consultato anche il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13/2015.

Al Capo II "Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali" del Titolo I della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 8 a 15 del presente progetto di legge vengono adeguate le norme che regolano i contributi per gli interventi di valorizzazione ambientale nei fondi rustici, sia in zone di protezione che in ambito di caccia, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Inoltre con l'art. 13 viene affidata alla Regione l'attivazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, mentre l'attuazione degli stessi rimane in capo alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, come previsto dall'art. 40 della legge regionale n. 13/2015. Vengono poi soppresse le specifiche relative ai piani di controllo per la nutria, non più oggetto di tutela della legge statale, e per il piccione di città, non più ritenuto da ISPRA specie domestica, ma selvatica a tutti gli effetti.

Infine nell'art. 15 vengono accorpate le norme già contenute negli articoli 17 e 18 relative alla concessione dei contributi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole.

Ai Capi III "Zone di protezione della fauna", IV "Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori" e V "Strutture territoriali di iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile" del Titolo I della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 16 a 40 del presente progetto di legge vengono effettuate modifiche che riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015 e connessi all'accentramento delle funzioni con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.

Ai Capi I "Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio" e II "Norme per l'esercizio venatorio" del Titolo II della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 41 a 50 del presente progetto di legge vengono apportate modifiche che riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015, specificando all'art. 41 che saranno previste una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e individuando le qualifiche dell'esperto di vertebrati omeotermi nonché prevedendo che la partecipazione a tali Commissioni

non comporti oneri per la Regione, mentre con l'art. 45 si prevede un unico calendario venatorio regionale.

Inoltre con gli art. 47 e 50 viene normata l'istituzione degli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, delle equivalenti strutture previste nelle aziende venatorie, nonché delle altane, ai fini urbanistici ed edilizi.

Con gli art. 48 e 49 viene soppresso dalla legge regionale n. 8/1994 ogni riferimento alla cattura di uccelli da utilizzare come richiami, consentendone comunque la detenzione ed uso per quelli già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015, mentre vengono riproposti i contenuti della legge regionale n. 3 del 2007 sulla disciplina delle deroghe, che con il comma 2 dell'art. 58 viene quindi abrogata.

Al Titolo III "Disposizioni finali" della legge regionale n. 8/1994, con gli articoli da 51 a 60 del presente progetto di legge vengono effettuate modifiche che riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13/2015 e connessi all'esercizio delle funzioni dell'attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.

In particolare con l'art. 51, al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, viene previsto che la Regione definisca annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri utili alla regolamentazione dell'esercizio delle suddette attività anche in funzione della caratterizzazione faunistico-venatoria territoriale.

Inoltre l'art. 53 ammette la caccia agli ungulati con riferimento al prelievo in presenza di neve, adeguando la legge regionale a quanto disposto all'art. 21 della legge statale, ed estende il divieto di sparo a meno di 150 metri anche in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, già previsto per stabbi, stazzi ed altri ricoveri, mentre con la modifica all'art. 61, proposta all'art. 54, si introduce la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per la mancata consegna del medesimo entro i termini di legge. L'acquisizione in tempi rapidi dei dati sui prelievi permette infatti di raccogliere informazione utili per la gestione della fauna e della caccia da parte di Province e ATC e va ad incrementare la ventennale banca dati regionale sui tesserini di caccia, anticipando quanto raccomanda l'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa (AEWA).

L'art. 56 inserisce fra i dati trattati da Regione, Province, Comuni ed ATC - per le finalità istituzionali della legge regionale e nei limiti delle rispettive competenze - sia i dati relativi a violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative, sia quelli relativi a violazioni a cui è connessa la sanzione disciplinare, individuate dagli statuti degli ATC.

L'art. 58 abroga gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63, non più attuali, nonché la L.R. 6 marzo 2007, n. 3, avendo recuperato i contenuti di quest'ultima con l'art. 48, mentre l'art. 57 aggiorna le disposizioni finanziarie, sostituendo il comma 1 e abrogando il comma 2 non più attuale.

L'art. 59 adegua i riferimenti alla legge regionale n. 8/1994 contenuti nell'art. 26 della legge regionale n. 27/2000, alla nuova articolazione prevista dal presente progetto di legge.

Infine l'art. 60 detta disposizioni in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento alle eventuali variazioni al bilancio di previsione 2016 - 2018.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 sono sopresse le parole “, con il concorso delle Province”;
- b) alla lettera c) del comma 2 le parole “*coordina la programmazione delle*” sono sostituite dalle parole “*programma le*”.

Art. 2*Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono sopresse le parole “*svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e*”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.*”;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.*”;
- d) al comma 5 la parola “*INFS*” è sostituita dalla parola “*ISPRA*”;
- e) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “*5 bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.*”.

Art. 3*Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) prima del comma 1 è inserito il seguente comma: “*01. La Regione, ai sensi dell' art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.*”;
- b) alla lettera b) del comma 1 le parole “*gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale*” sono sostituite dalle parole “*il piano faunistico-venatorio regionale*”;
- c) le lettere c) e d) del comma 1 sono sopresse;
- d) il comma 2 è abrogato.

Art. 4*Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 le parole “*Il Consiglio regionale*” sono sostituite dalle parole “*L'Assemblea legislativa*” e la parola “*INFS*” dalla parola “*ISPRA*”.

Art. 5*Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica: “*Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria*” è sostituita dalla seguente: “*Piano faunistico-venatorio regionale*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n.66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.*”;
- c) al comma 2 le parole “*Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:*” sono sostituite dalle parole: “*Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:*”;
- d) alla lettera a) del comma 2 sono sopresse le parole: “, anche di dimensione interprovinciale”;
- e) alla lettera b) del comma 2 le parole “*i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli*” sono sostituite con la parola “*gli*”;
- f) alla lettera c) del comma 2 le parole: “*i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e*” sono sostituite dalla parola “*l'individuazione*”;
- g) alla lettera d) del comma 2 le parole “*i criteri di massima sulla*” sono sostituite dalla parola “*la*”;
- h) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
- i) alla lettera g) del comma 2 la parola “*criteri*” è sostituita dalla parola “*contenuti*”;
- l) dopo il comma 2 vengono inseriti i seguenti commi:

“*2 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.*”

“*2 ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.*”.

Art. 6*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 sono sopresse le parole “, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni,”.

Art. 7*Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica sono sopresse le parole “*e delle Province*”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.*”;
- c) il comma 2 è soppresso.

Art. 8

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: “*1. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuove il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*”.

Art. 9

*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. La Regione, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (PAC) con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello sviluppo rurale, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.*”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. La Regione individua altresì, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, i criteri per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione.*”;
- c) al comma 3, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”.

Art. 10

*Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. La Regione, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale, di conservazione della specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione “faunistico-venatoria” causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.*”;

- b) al comma 2, sono sopresse le parole “*e provvede a ripartirli tra le Province*”;
- c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 11

*Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”.

Art. 12

*Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) ai commi 1 e 2, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*” ed è soppressa la parola “*provinciale*”;
- b) al comma 3, le parole “*79/409/CEE*” sono sostituite dalle parole “*2009/147/CE*”.

Art. 13

*Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.*”;
- c) il comma 4 è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Per finalità di ricerca scientifica, la Regione o gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali per i territori di competenza, sentito il parere dell'ISPRA, può autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.*”;
- e) al comma 6 bis, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*” e la parola “*INFS*” dalla parola “*ISPRA*”;
- f) i commi 6 ter, 6 quater e 7 sono abrogati.

Art. 14

*Modifiche all'articolo 16 bis
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 bis la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”.

Art. 15

*Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1, le parole “*delle Province*” sono sostituite dalle parole “*della Regione*”;
- b) al comma 2, le parole “*Le Province concedono*” sono sostituite dalle parole “*La Regione concede*”;
- c) alla lettera b) del comma 2, sono soppresse le parole “*dal piccione di città, (Columba livia, forma domestica)*”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti.*”;
- e) il comma 3 bis è abrogato.

Art. 16

*Modifiche all'articolo 19
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1 e 4, la parola “*provinciale*” è sostituita dalla parola “*regionale*”;
- b) al comma 6 la parola “*Provincia*” è sempre sostituita dalla parola “*Regione*”;
- c) al comma 7, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- d) alla lettera b) del comma 7, sono soppresse le parole “*la vigilanza e*”;
- e) dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma: “*7 bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.*”;
- f) al comma 8, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*” e la parola “*INFS*” dalla parola “*ISPRA*”.

Art. 17

*Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 22 la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;

Art. 18

*Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 19

*Modifiche all'articolo 25
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: “*1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni*

del demanio regionale è definita dalla Giunta regionale, sentito l'ISPRA.”.

Art. 20

*Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 2, 4 e 5, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- b) il comma 6 è abrogato.

Art. 21

*Modifiche all'articolo 27
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1, 3 e 4, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- b) ai commi 2 e 3, la parola “*provinciale*” è sostituita dalla parola “*regionale*”;

Art. 22

*Modifiche all'articolo 29
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, dopo la parola “*nidi*” sono inserite le parole “*e dei nuovi nati*”;
- b) al comma 2, la parola “*provinciale*” è sostituita dalla parola “*regionale*”.

Art. 23

*Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 le parole “*La Provincia, sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'art. 10*” sono sostituite dalle parole “*La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015*”;
- b) alla lettera c) del comma 1, la parola “*provinciale*” è sostituita dalla parola “*regionale*”;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza del piano faunistico-venatorio regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.*”;
- d) al comma 3 sono soppresse le parole “*di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.*”;
- e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria.*”;
- f) ai commi 5 e 8, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- g) al comma 7, le parole “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle

parole “dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza”;

Art. 24

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente: “2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo della Regione.”.

Art. 25

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 2, le parole “Provincia territorialmente interessata” sono sostituite dalla parola “Regione”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Regione, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentito il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.”;
- c) al comma 4, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

Art. 26

Modifiche all'articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 32 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1 o a seguito di specifiche modifiche, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Regione del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.”;
- b) al comma 3, le parole “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla parola “Regione”;
- c) ai commi 4 e 5, la parola “Provincia” è sempre sostituita dalla parola “Regione”.

Art. 27

Modifiche all'articolo 32 ter della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'articolo 32 ter è sostituito dal seguente: “1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola “redigono” è sostituita da “approvano” e la parola “attività” dalla parola “gestione in conformità del Piano faunistico-venatorio regionale”;
- b) alla lettera d) del comma, le parole “dalle Province” sono sostituite dalle parole “dalla Regione” e la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione.”;
- d) al comma 11, le parole “Provincia competente” sono sostituite dalla parola “Regione”;
- e) al comma 12, sono soppresse le parole “provinciale” e “comma 2”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
- b) al comma 3, sono soppresse le parole “dopo l'entrata in vigore della presente legge” e le parole “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola “Regione”.

Art. 30

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35 dopo la parola “Provincia” sono inserite le parole “o Città metropolitana di Bologna”;

Art. 31

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'articolo 36 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

Art. 32

Modifiche all'articolo 36 bis della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 36 bis sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “dai calendari venatori regionale e provinciali” sono sostituite dalle parole “dal calendario venatorio regionale”;
- b) al comma 3, la parola “stessa” è sostituita dalla parola “medesima” e, dopo la parola “Provincia”, sono inserite le parole “o della Città metropolitana di Bologna”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.”.

Art. 34

Modifiche all'articolo 39 bis
della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

Art. 35

Modifiche all'articolo 40
della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 la parola “selvaggina” è sostituita dalla parola “fauna selvatica”.

Art. 36

Modifiche all'articolo 41
della legge regionale n. 8 del 1994

1. Ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 41 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

Art. 37

Modifiche all'articolo 42
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

b) al comma 3, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e le parole “lett. d)” sono sostituite dalle parole “lett. c)”;

c) al comma 4, le parole “Le Province possono” sono sostituite dalle parole “La Regione può” e le parole “di prelievo” sono soppresse.

Art. 38

Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 43 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.”;

b) al comma 4, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.”;

d) al comma 6, le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole “dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 45
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “Le Province” sono sostituite dalle parole “La Regione”, e le parole “provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di” sono sostituite dalle parole “regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di:”

b) alla lettera d) del comma 1, e al comma 1 ter la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;

c) al comma 3, le parole “le Province autorizzano” sono sostituite dalle parole “la Regione autorizza”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.”;

e) al comma 6 la parola “Provincia” è sempre sostituita dalla parola “Regione”;

f) al comma 9, le parole “le Province possono” sono sostituite dalle parole “la Regione può”.

Art. 40

Modifiche all'articolo 45 bis
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 45 bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;

b) al comma 2 la parola “Provincia” è sempre sostituita da “Regione”.

Art. 41

Modifiche all'articolo 46
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione istituisce una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4

dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.”;

c) al comma 3, la parola “provinciale” è soppressa.

Art. 42

*Modifiche all'articolo 47
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: “1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato residente in Regione agli uffici competenti e deve essere corredata dalla dichiarazione di residenza.”.

Art. 43

*Modifiche all'articolo 48
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 3 dell'articolo 48 le parole “delle Province” sono sostituite dalle parole “della Regione”.

Art. 44

*Modifiche all'articolo 49
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 49 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 8, la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”.

Art. 45

*Modifiche all'articolo 50
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “sentiti l'INFS e le Province” sono sostituite dalle seguenti parole: “sentito l'ISPRA,”;
- b) alla lettera a) del comma 1, le parole “dai piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle parole “dal piano faunistico-venatorio regionale”;
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.”

Art. 46

*Modifiche all'articolo 51
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 46 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione” e le parole “di competenza” sono sopresse.

Art. 47

*Modifiche all'articolo 52
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 4, 7 e 10 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola “Regione”;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale

individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.”;

c) al comma 11, dopo le parole “provvedimenti regionali”, sono sopresse le parole “e provinciali”;

d) dopo il comma 13, è inserito il seguente comma: “13 bis. Gli appostamenti fissi di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale nonché le strutture di cui al precedente comma 11 sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali.”;

e) dopo il comma 13 bis, è inserito il seguente comma: “13 ter. Ai fini edilizi, i manufatti degli appostamenti fissi, autorizzati ai sensi del comma 4 e le strutture di cui al precedente comma 11 sono installati previa comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della attività edilizia), se utilizzati per esigenze stagionali per non più di sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio e, nei restanti casi, con segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.”.

Art. 48

*Modifiche all'articolo 54
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. L'articolo 54 è sostituito dal seguente:

“Art. 54

Disciplina dell'esercizio delle deroghe

1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE.

3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo.
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati.”.

Art. 49

*Modifiche all'articolo 55
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 sono soppresse le parole “, oltre ai richiami di cattura,”;
- b) al comma 2, le parole “*comma 3 dell'art. 54*” sono sostituite dalle parole “*comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015*”;
- c) al comma 3, la parola “*INFS*” è sostituita dalla parola “*ISPRA*”;
- d) il comma 4 è abrogato;
- e) al comma 5, dopo le parole “*richiami vivi*” sono inserite le parole “*di allevamento*” e le parole “*Provincia di residenza*” sono sostituite dalla parola “*Regione*”;
- f) ai commi 6, 7 e 9 la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- g) al comma 8, la parola “*Provincia*” è sostituita da “*Regione*” e, dopo la parola “*quote*”, la parola “*assegnate*” è soppressa;
- h) al comma 10, la parola “*INFS*” è sostituita dalla parola “*ISPRA*”.

Art. 50

*Modifiche all'articolo 56
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “*dai piani faunistico-venatori delle Province*” sono sostituite dalle parole “*dal piano faunistico-venatorio regionale*”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.*”;
- c) al comma 4, la parola “*Provincia*”, è sempre sostituita dalla parola “*Regione*”;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “*5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.*”;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono i documenti per la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione e per il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste autorizzati dalla Regione.*”;

f) al comma 8, le parole “*Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente*” sono sostituite dalle seguenti parole: “*Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti sono installati previa comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013, se utilizzati per esigenze stagionali per non più di sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio e, nei restanti casi, con segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 13 della medesima legge regionale.*”.

Art. 51

*Modifiche all'articolo 58
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “*dalla Provincia*” sono sostituite dalle parole “*dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna*” e dopo le parole “*legge statale*” sono inserite le parole “*e dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015*”;
- b) al comma 2 le parole “*Alla Provincia*” sono sostituite dalle parole “*Alle Province e alla Città metropolitana di Bologna*”;
- c) alla lettera a) comma 2 dopo la parola “*vigilanza*”, sono inserite le parole “*e di controllo*” e la parola “*provinciale*” è sostituita dalla parola “*regionale*”;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province e la Città metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province e della Città metropolitana di Bologna, purché abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 59, comma 3bis, della presente legge.*”.
- e) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: “*3 bis. Al fine di assicurare un omogeneo ed efficace svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce annualmente, sentite le Province e la Città metropolitana di Bologna, modalità e parametri per l'esercizio delle suddette attività in funzione della caratterizzazione faunistico venatoria territoriale.*”.

Art. 52

*Modifiche all'articolo 59
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole “*La Provincia*” sono sostituite dalle parole “*Le Province e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge regionale n. 13 del 2015*”;
- b) al comma 2, dopo le parole “*La Provincia*”, sono inserite le parole: “*o la Città metropolitana di Bologna*”.

Art. 53

*Modifiche all'articolo 60
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole “*attività venatoria*,” sono inserite le parole: “*salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati*,”;
- b) alla lettera i) del comma 1, dopo le parole “*in direzione di*” sono inserite le parole: “*impianti a pannelli solari fotovoltaici*,”.

Art. 54

*Modifiche all'articolo 61
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alle lettere p) ed r) del comma 1, la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*”;
- b) al comma 1 lettera ll), le parole “*dalle Province*” sono sostituite dalle parole “*dalla Regione*”;
- c) al comma 1 lettera oo), la parola “*Provincia*” è sostituita dalla parola “*Regione*” e la parola “*INFS*” dalla parola “*ISPRA*”;
- d) al comma 1 lettera hhh), è soppressa la parola “*vigente*”;
- e) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: “*4 bis. Per la mancata consegna del tesserino entro il termine di cui all'art.39, comma 1, lett. b), oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla lett. l) del presente articolo, si applica in ogni caso la sospensione del tesserino venatorio per un giorno di esercizio venatorio corrispondente alla data di apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria, individuata dal calendario venatorio regionale. Qualora il tesserino, al momento dell'applicazione della sanzione, sia già stato ritirato dal cacciatore, la sospensione si applica alla prima stagione venatoria utile.*”;
- f) al comma 6, le parole “*dal Presidente della Giunta provinciale*” sono sostituite dalle parole “*dalla Provincia e dalla Città metropolitana di Bologna*”;
- g) al comma 7 dopo la parola *Province* sono inserite le parole “*e dalla Città Metropolitana di Bologna*” e dopo la parola “*1984*” sono aggiunte le parole “*e della legge regionale n. 13 del 2015.*”;
- h) il comma 8 è sostituito dal seguente: “*8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo modalità stabilite dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna.*”.

Art. 55

*Modifiche all'articolo 62
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 62 è soppressa.

Art. 56

*Modifiche all'articolo 62 bis
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 62 bis dopo la frase “*attività svolte dai cacciatori e*”, sono sopresse le parole “*alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31,*” e sono inserite le parole: “*quelli concernenti violazioni a cui è connessa l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 61 ed eventuali sanzioni disciplinari previste dagli statuti degli ATC ai sensi dell'art. 32 bis,*”.

Art. 57

*Modifiche all'articolo 64
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*”;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 58

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 9, 18 e 63 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. È altresì abrogata la legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE).

Art. 59

*Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 27 del 2000*

1. Al comma 2 dell'articolo 26 le parole “*all'art. 18 comma 2*” sono sostituite dalle parole “*all'art. 17 comma 3*”.

Art. 60

*Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni
da parte della Regione*

1. I piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico venatorio regionale.
2. Le perimetrazioni degli ATC hanno efficacia fino alla nuova perimetrazione regionale conseguente all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale.
3. I calendari venatori provinciali relativi alla stagione 2015/2016 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
4. I rappresentanti provinciali nei Consigli direttivi degli ATC restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo ovvero se antecedente fino alla nuova perimetrazione regionale.
5. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla naturale scadenza.
6. Fino all'approvazione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della legge regionale n. 8 del 1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti.

7. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

8. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie e del subentro delle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere,

con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.
